



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00343940839

ORDINANZA SINDACALE N. *41* DEL *09/08/2014*

Oggetto: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di Giardini Naxos. Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico sanitari, ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 30 aprile 2006 n. 152.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 200, c. 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il suddetto art., al c. 2, individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- la L.R. 8 aprile 2010, n. 9, ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti, in maniera coordinata con le disposizioni del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, prevedendo che la provincia e i Comuni ricadenti all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale debbano costituire una Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.), fermo restando che la gestione integrata dei rifiuti è organizzata, affidata e disciplinata, sulla base di un piano d'ambito, a tale Società consortile di capitali;
- a seguito della suddetta assegnazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti alle S.R.R. in sostituzione delle vecchie ATO, la Società ATO ME4 è stata posta in liquidazione in base al disposto dell'art. 19 della citata L.R. 9/2010;
- ai sensi della nuova complessiva delimitazione questo Ente, già socio dell'ATO ME4, appartiene per effetto della L.R. 9/2010 all'ATO n. 15 "Messina area metropolitana" ed è socio della relativa S.R.R. "Messina Area Metropolitana", cui la suddetta legge regionale assegna, in via esclusiva, la competenza a gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di

- riferimento;
- detta società, dalla data di sua costituzione (07.10.2013) a tutt'oggi, non risulta operativa e non ha provveduto a individuare il soggetto gestore del servizio in parola, sicché la gestione viene effettuata ancora dall'ATO ME4, ancora in liquidazione, con notevoli difficoltà a causa di tale stato, come dalla stessa più volte testimoniato;
 - questo Comune ha stabilito di costituirsi in Area di raccolta ottimale (ARO), unitamente ai Comuni di Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Letojanni e Mongiuffi Melia, denominata "ARO Naxos", per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art 5 comma 2-ter della L.R. 9/2000, e che allo stato si attende il completamento delle procedure per l'affidamento del servizio secondo il Piano d'intervento della ARO stessa;
 - con Ordinanze Presidenziali n. 1 e 2 - Rif/2017, nelle more dell'attivazione del sistema di gestione ad opera della S.R.R. "Messina Area Metropolitana" e dell'individuazione dell'operatore economico che gestirà il servizio di igiene urbana del relativo piano d'ambito, è stato disposto che il Commissario Straordinario - nominato *ex art.* 14 della L.R. 9/2010 - provveda ad affidare, con le modalità previste per legge, direttamente e in via temporanea, la gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti nei territori comunali afferenti l'ATO di riferimento della S.R.R., in cui vi siano gestioni del servizio in proroga ovvero affidamenti temporanei e diretti in forza di ordinanze sindacali contingibili e urgenti ed in ogni altra ipotesi di gestione provvisoria;
 - tuttavia, anche a seguito delle citate ordinanze presidenziali, sono proseguite le difficoltà operative che hanno impedito l'esercizio da parte del Commissario Straordinario della S.R.R. "Messina Area Metropolitana", dei poteri di affidamento, anche temporaneo, del servizio di igiene urbana sul territorio;

Richiamate le Ordinanze Presidenziali n. 5/Rif. del 07.06.2016 e n. 6/Rif. del 30.06.2016, nonché la disposizione attuativa n. 26 del 11.07.2016, con le quali la Regione Siciliana, a seguito di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *ex art.* 191 c. 4 del D.Lgs. 152/2006, obbligava i Sindaci ad attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata indicando l'aumento minimo richiesto al fine di non vanificare la suddetta intesa con il MATTM, imponendo di avviare la raccolta differenziata della frazione secca riciclabile del rifiuto urbano (carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e alluminio) con il conseguente divieto assoluto di conferimento in discarica delle medesime frazioni e di sfalci di potatura del verde pubblico e privato;

Considerato che l'attività di raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla normativa di settore che impone il raggiungimento di determinate percentuali di raccolta differenziata, e fermo restando però che la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti non è di competenza dei Comuni ma, nell'attuale momento di transizione tra l'ATO in liquidazione e l'istituenda S.R.R., è ancora in capo all'ATO in liquidazione *ex* ordinanza 8/2013, il Comune di Giardini Naxos ha aderito già da agosto 2016 ad apposito progetto sperimentale proposto e gestito dall'ATO ME4 per il potenziamento della raccolta differenziata porta a porta;

Dato atto che il Comune, pur disponendo il divieto assoluto per i cittadini di conferimento in

discarica delle frazioni riciclabili e il relativo controllo con ordinanza sindacale n. 38 del 26.07.2016, non può comunque garantire il raggiungimento della percentuale di differenziata richiesta laddove non sia parimenti garantita l'efficienza del relativo servizio di raccolta a oggi come specificato gestito dall'ATO ME4;

Richiamata la nota dell'ATO ME4, prot. n. 6510 del 31.07.2017, con la quale da ultimo si comunica la disponibilità alla proroga del progetto sperimentale per il potenziamento del servizio aggiuntivo di raccolta differenziata porta a porta sul territorio comunale di Giardini Naxos;

Dato atto però che il suddetto servizio di raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche e commerciali, gestito dall'ATO ME4 in liquidazione contestualmente al resto del servizio di trasporto e smaltimento RSU, presenta lacune e carenze igienico sanitarie, dovute alla mancata raccolta di RD (plastica, vetro, carta, alluminio, etc.) nell'ambito del territorio comunale, che hanno causato e continuano a causare inevitabilmente gravi ripercussioni con effetti negativi sul territorio comunale e sull'immagine turistica di Giardini Naxos e sulla collettività;

Verificato infatti che da diverso tempo la Società d'Ambito opera con un numero di mezzi e personale insufficienti e con una capacità di carico sottodimensionata rispetto alla quantità di rifiuti prodotta nel Comune, soprattutto nel periodo estivo, con la conseguenza che parte dei rifiuti resta non raccolta, e che il servizio del porta a porta per la raccolta differenziata è stato erogato a macchia di leopardo, causando la contestazione da parte dei cittadini delle zone non servite e conseguentemente del Comune di Giardini Naxos nei confronti dell'ATO;

Rilevato che la stessa ATO ME4, con nota prot. n. 6283 del 25.07.2017 segnalava la problematica della raccolta differenziata, ricordando che *"l'ATO ME4, essendo in liquidazione non può procedere ad assunzioni"*, che *"la forza lavoro in organico dell'ATO ME4 non è sufficiente a garantire in modo regolare il servizio di raccolta porta a porta"* e comunicando di non poter procedere all'erogazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta in modo regolare e puntuale a causa di mancanza di liquidità della Società stessa;

Viste le note di disservizio, prot. Gen. n. 15905 del 10.07.2017; prot. Gen. n. 16818 del 21.07.2017; prot. Gen. n. 16990 del 25.07.2017; prot. Gen. n. 17242 del 28.07.2017, prot. P.M. n. 5004 del 25.07.2017, prot. PM n. 5209 del 01.08.2017; prot. P.M. n. 5211 del 01.08.2017; prot. P.M. n. 5213 del 01.08.2017;

Preso atto che dal febbraio 2015 il Comune è stato costretto a ripetute e continue contestazioni dei servizi erogati parzialmente ovvero non erogati dalla partecipata che hanno determinato continui disagi ai cittadini e possibili emergenze igienico-sanitarie;

Considerato che la situazione venutasi a determinare, lungo le strade del territorio comunale in piena stagione turistica, è insostenibile a causa della mancata raccolta dei RD, da parte dell'ATO ME4 gestore, che alla presenza delle alte temperature, sta causando evidenti disagi per l'ambiente, nonché motivo di turbamento dell'ordine pubblico, in quanto la popolazione residente e i numerosi turisti presenti sono costretti a convivere in un contesto di degrado igienico-ambientale;

Ritenuto pertanto che:

- il Comune non possa rimanere indifferente e insensibile di fronte a tale problematica e che il Sindaco debba intervenire nelle situazioni che determinano lo scadimento della qualità urbana e che ciò provoca, nel caso del territorio di Giardini Naxos quale stazione ad alta densità turistica, gravissime ripercussioni e ricadute a livello di immagine turistica ed occupazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006;
- conseguentemente – permanendo l'inefficienza del servizio gestito dall'ATO e l'assenza di ogni iniziativa da parte della S.R.R. - il non procedere alla raccolta differenziata nel territorio cittadino, con il metodo porta a porta, provochi danni irreparabili all'ambiente e danno erariale stante i maggiori conferimenti in discarica e il conseguente onere economico;

Preso atto della necessità di attuare ogni provvedimento possibile con indifferibile urgenza, ritenuto che al momento attuale sussistono condizioni eccezionali e urgenti che impongono l'adozione di ogni possibile provvedimento atto a garantire il superamento delle condizioni di criticità sanitaria e la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Considerato, per i motivi suesposti, che occorre emettere senza indugi provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati a garantire l'igiene dell'abitato, nelle more del completamento delle procedure per l'affidamento del servizio secondo il Piano d'intervento ARO Naxos;

Richiamato l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, che prevede che *“qualora si verificano situazioni di eccezionale di urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”*;

Ritenuto:

- nelle more del completamento delle procedure per l'affidamento del servizio secondo il Piano d'intervento ARO Naxos, e stante l'inefficienza dei servizi erogati dalla Società ATO ME4 in liquidazione - Gestione Commissariale, si rende necessario garantire la continuità e l'efficienza del servizio di raccolta differenziata con il metodo del porta a porta per garantire un elevato livello di tutela della salute dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e richiesto dalla stessa Regione Siciliana, affidando in via contingibile e urgente l'espletamento dei servizi di raccolta differenziata con il sistema del porta a porta, smaltimento e/o recupero delle frazioni, degli ingombranti, dei RAEE, nonché lavaggio strade, mai effettuato dall'ATO ME4;
- che occorre incaricare una ditta specializzata munita di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti nell'osservanza delle norme vigenti che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, regolarmente iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali e della Tutela del Territorio e del Mare per la categoria di riferimento;

Visto che sono state contattate delle ditte elencate sul sito istituzionale White list della Prefettura di

Catania, al fine di procedere al relativo affidamento del servizio di raccolta differenziata nell'ambito del territorio comunale di Giardini Naxos, che sarà tenuto in fase successiva a darne comunicazione alla stessa Prefettura di riferimento tramite PEC;

Dato atto che la ditta PROCITEC di Lapiana Angelo & Co. Snc., con sede in Castel di Iudica (Ct), Via San Giuseppe n. 4, oltre ad aver i requisiti e le categorie richieste, dispone di mezzi ed attrezzature e personale idonei e che la stessa ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare nell'immediato il servizio di che trattasi;

Visto il preventivo offerta formulato dalla ditta PROCITEC di Lapiana Angelo & Co. Snc., dal quale si rileva che il servizio RD compreso servizi integrati di igiene urbana ammonta per un bimestre ad €. 65.200,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%;

Considerato:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
- la concentrazione di consistenti abbancamenti di rifiuti con riguardo alla conseguenziale produzione di percolato risulta di nocimento alla salute ed all'igiene pubblica;
- un ritardato intervento causerebbe notevoli danni di carattere igienico sanitario alla cittadinanza e che la raccolta, trasporto, smaltimento dei RSU costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia dell'igiene pubblica;
- il perdurare di tale situazione si ripercuoterà a livello di immagine con risvolti economici negativi;

Dato che al pagamento della spesa si provvederà con i fondi inseriti nell'apposito capitolo di bilancio dedicati al pagamento delle spettanze dell'ATO ME4, attuale gestore;

Richiamata la propria ordinanza n. 38 del 26.07.2017;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 50 e 54;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 191;

DIFFIDA

Chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente ordinanza.

ORDINA

che, in considerazione dell'inefficienza del servizio gestito dall'ATO ME4 e dell'assenza di ogni iniziativa da parte della S.R.R., nelle more della pubblicazione degli atti di gara relativi all'affidamento definitivo del servizio di igiene ambientale in Giardini Naxos in base al Piano d'intervento dell'ARO Naxos ex L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, in

deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in merito alla gestione del servizio di raccolta differenziata (estrapolato dal più ampio servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani):

- derogare alle vigenti disposizioni di legge per la scelta e l'individuazione del soggetto temporaneamente gestore del servizio pubblico in particolare del D.Lgs. 50/2016 e ss mm.ii..
- alla ditta PROCITEC di Lapiana Angelo & Co. Snc., con sede in Castel di Iudica (Ct), Via San Giuseppe n. 4, di effettuare il servizio di raccolta differenziata dei RSU con il sistema del ritiro domiciliare cosiddetto porta a porta per le utenze domestiche e commerciali smaltimento e/o recupero delle frazioni, degli ingombranti, dei RAEE, nonché lavaggio strade, mai effettuato dall'ATO ME4, per il periodo 10.08.2017 – 10.10.2017, della durata di mesi 2 (due), i cui oneri sono determinati sulla base del preventivo formulato dalla Società stessa ed ammontano ad €. 65.200,00 oltre IVA al 10%;
- riconoscere al suddetto operatore, per il servizio effettuato sull'intero territorio comunale l'importo €. 65.200,00 oltre IVA al 10%, compresi gli oneri per la sicurezza. Tali costi sono comprensivi di trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati presso la più vicina piattaforma autorizzata e sono comprensivi di qualsivoglia onere e/o prestazione necessari ad eseguire perfettamente il servizio, compreso l'onere economico relativo allo smaltimento dei rifiuti che sono posti a carico della ditta stessa;
- che la ditta si attenga alle seguenti disposizioni:
 - NUMERO MINIMO DI MEZZI E PERSONALE DA IMPIEGARE PER I SERVIZI: n. 2 (due) automezzi per il servizio di raccolta e n. 6 (sei) operatori addetti alla raccolta, compresi autisti; n. (una) automezzo per lavaggio ad alta pressione con n. 2 (due) operatori per lavaggio strade e effettuare n. 3 (tre) volte al mese;
 - TRASPORTO DEI RIFIUTI: I rifiuti dovranno essere trasportati e/o conferiti presso la più vicina piattaforma autorizzata, fermo restando che il trasporto ed il conferimento agli impianti comprendono ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio e l'onere economico relativo allo smaltimento dei rifiuti sono a carico della ditta stessa. Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La movimentazione dei rifiuti indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.
 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: L'Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza e al controllo del servizio. L'impresa sarà tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni emanate dall'Amministrazione stessa, relative ai servizi oggetto della presente ordinanza sindacale. In caso d'urgenza, l'ufficio tecnico comunale potrà dare disposizioni, anche verbali o via e-mail, al personale dell'impresa in relazione ai servizi espletati. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni previste nel presente articolato da parte dell'impresa.
 - PERSONALE IN SERVIZIO: L'impresa affidataria è tenuta a osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore, a osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale, nonché di sicurezza sul lavoro; il personale dovrà mantenere un comportamento corretto

rispettoso verso l'utenza e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità comunale in materia di igiene e sanità.

- RESPONSABILITA' VERSO TERZI: L'impresa risponderà direttamente e in via esclusiva dei danni prodotti, nascenti e derivanti, a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio alla stessa affidato e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, nonché da qualsiasi responsabilità per danno diretto e indiretto arrecato da terzi in genere ai beni, attrezzature e impianti della Ditta stessa adibiti per il servizio.
- EVENTUALI CONTESTAZIONI E COMPUTO Ogni eventuale disservizio, ovvero non erogazione di servizio riscontrato dal Comune, sarà tempestivamente accertato con specifico accertamento con allegate fotografie e contestato alla Ditta.

DISPONE

- agli uffici comunali competenti di predisporre gli atti consequenziali in ottemperanza alla presente ordinanza secondo le vigenti disposizioni;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione;
- che alla spesa si faccia fronte con i fondi inseriti nei capitoli di bilancio dedicati al pagamento delle spettanze della ATO ME4 S.p.A. in liquidazione, e che il recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza, se dovuto come per esempio nel caso del servizio di lavaggio strade, si effettuerà nei confronti della ATO ME4 stessa, resasi inadempiente, con decurtazione da effettuare sulle corrispondenti fatture;
- il responsabile dell'area tecnica e dell'area finanziaria provvederanno, nell'ambito delle loro rispettive competenze, a eseguire la presente ordinanza e a tal uopo si conferisce mandato agli uffici competenti di assumere gli atti necessari e consequenziali al presente atto;
- che il Comando di Polizia Municipale provveda alla vigilanza e controllo sulla esecuzione della predetta ordinanza;
- che si provveda alla notifica della presente ordinanza:

- Alla Ditta PROCITEC di Lapiana Angelo & Co. Snc., con sede in Castel di Iudica (Ct), Via San Giuseppe n. 4;

- Al Presidente della Regione Sicilia;

- All'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti;

- Alla ATO ME4 S.p.A. in liquidazione;

- Alla S.R.R. Messina Area Metropolitana;

- Alla Prefettura di Messina;

- All'ASP di Messina;

- Al Comando dei Carabinieri di Giardini Naxos;

- Al Comando di Polizia Municipale;

- Al Responsabile dell'Area Tecnica;

- Al Responsabile dell'Area Finanziaria;



- Al Segretario Comunale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

IL SINDACO

(Prof. Pancrazio Lo Turco)

